



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181.182
PEO: DPC026@regione.abruzzo.it
PEC: DPC026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

Presidente dell'Assemblea AGIR
ANCI Abruzzo
Sindaci dei Comuni abruzzesi
ARTA Direzione Generale
Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo
Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo
Consorzi Intercomunali e/o loro Spa
Confservizi Abruzzo
LORO SEDI

E p.c.

Presidente Regione Abruzzo
presidenza@regione.abruzzo.it

Assessore regionale delegato al settore
nicola.campitelli@regione.abruzzo.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: **OPGR n. 13 del 22/03/2020** avente per oggetto: “**Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., Art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani**”. **Circolare n. 1 - Adeguamenti tecnico-gestionali.**

PREMESSO che al Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, come disposto al **punto 5)** dell'Ordinanza n. 13/2020, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo Delegato e il Direttore del Dipartimento competente, è demandato il compito di emanare disposizioni dirigenziali, attuare iniziative ed interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 13/2020, in particolare per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale;

DATO ATTO che è in corso sul territorio regionale la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione dei servizi necessari;

CONSIDERATO che l'implementazione delle disposizioni regionali richiede, in ragione dell'evolversi quotidiana dell'emergenza pandemica COVID-19, l'organizzazione di servizi improntati alla massima operatività, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico-economica, in un quadro di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti; nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

DATO ATTO che è stato segnalato con apposite note (agli atti del SGR), da parte di:

- Organizzazioni ed operatori che operano nel settore (es. CONAI, COREPLA, .. altri), le cui note sono agli atti del SGR, che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta determinando, nell'ambito del nostro ciclo di lavorazione, alcune problematiche gestionali dovute principalmente all'improvvisa indisponibilità dei recapiti esteri verso i quali erano state programmate le spedizioni transfrontaliere di rifiuti delle diverse filiere (es. imballaggi, CSS, .. etc.);
- Consorzi Intercomunali/Spa, Comuni, Gestori di aziende pubbliche e private operanti nel campo dei servizi di igiene urbana, difficoltà operative per implementare, **in tempi rapidi e secondo i criteri sopra citati**, come in effetti richiede la grave e repentina evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le diverse soluzioni tecnico-gestionali dell'Ordinanza n. 13/2020, secondo l'ordine di priorità previsto;

DATO ATTO altresì, che Organizzazioni di operatori del settore turistico-balneare (*nota del 30/03/2020*), hanno segnalato la necessità di rimuovere con la necessaria urgenza “**rifiuti spiaggiati**” a seguito dei recenti eventi meteorici che hanno causato il trasporto eccezionale di materiali lignei, plastiche, .. etc. al mare e successivamente depositatisi sulle spiagge dei Comuni interessati; problematica che incontra ostacoli connessi con le misure di contenimento di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020;

RITENUTO che l'odierna situazione pandemica da COVID-19, richiede continui adeguamenti alle disposizioni in ragione degli impatti sui diversi servizi esistenti e da organizzare *ex novo*, nonché per quanto riguarda l'insieme delle attività connesse alla gestione delle diverse filiere di rifiuti di origine urbani e produttiva (speciali), anche in particolare ai servizi dedicati in corso di implementazione sul territorio regionale, come da disposizioni contenute nell'OPGR n. 13/2020;

RICHIAMATE in particolare le misure di contenimento di cui al D.P.C.M. del 22.03.2020 in G.U. n. 76 del 22.03.2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020 avente per oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” e **le successive Ordinanze emanate e pubblicate sulla home page della Regione Abruzzo**; in particolare le OO.PP.GG.RR. n. 10, 11 e 15, riferite all'istituzione all'interno del territorio regionale di “**Zone Rosse COVID-19**” nei Comuni interessati ed in cui, per la gestione dei rifiuti urbani, sono applicabili le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 13/2020;

RICHIAMATA la **nota prot.n. 73924 del 12/03/2020** del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, avente per oggetto: “*DPCM 09/03/2020 - Prevenzione COVID -19 - “corona virus”*”;

RICHIAMATE in particolare i seguenti documenti e missive pervenute al SGR (agli atti dello stesso):

- **Nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020 e Nota prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità** con le quali l'ISS, riguardo i rifiuti prodotti dalle utenze domiciliari e riferiti all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha inteso individuare due macro-categorie e precisamente:
 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove **soggiornano soggetti positivi al tampone** in isolamento o in quarantena obbligatoria.
 - Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove **non soggiornano soggetti positivi al tampone** in isolamento o in quarantena obbligatoria.
- **Documento di cui alla nota prot.n. 13770 del 23/03/2020 approvato dal Consiglio SNPA** avente per oggetto: “*Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19*”;
- **Nota del 27/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** avente per oggetto: “*Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota*”, con la quale il MATTM in risposta a UTILITALIA, delinea soluzioni alle difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale connessa al COVID-19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti: frazioni da raccolta differenziata, rifiuti avviati a recupero o smaltimento, fanghi di depurazione degli impianti di trattamento di reflui urbani;
- **Circolare del 30/03/2020 prot.n. 22276 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** inviata, tra l'altro, alle Regioni e alle Province Autonome, avente per oggetto: “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 - indicazioni*”, con la quale segnala criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità con nota prot.n. 8293 del 12 marzo 2020, soluzioni tecnico-gestionali per *stoccaggi, depositi e centri comunali, per consentirne possibili aumenti di capacità di stoccaggio, di impianti di incenerimento per consentirne il massimo sfruttamento della capacità*

termica, di discariche per consentirne il conferimento di rifiuti che normalmente non sarebbero ammessi, .. etc., utilizzando da parte delle Regioni, provvedimenti contingibili ed urgenti (es. art. 191 D.lgs. 152/06, ... etc.).

RICHIAMATE altresì ed in particolare le seguenti missive pervenute al SGR (*agli atti dello stesso*):

- **Note di Operatori pubblici e privati del settore** (agli atti del SGR);
- **Nota DECO Spa del 27/03/2020** avente per oggetto: *“Impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB) con produzione di CDR/CSS in loc. “Casoni” di Chieti – **Emergenza COVID19** – comunicazione di adeguamento agli indirizzi operativi di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza n. 13 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo”*;
- **Nota della FIBA Confesercenti Abruzzo e SIB Confcommercio Abruzzo** avente per oggetto: *“Richiesta rimozione materiale spiaggiato”*.

CONSIDERATO che il SGR in collaborazione con il Presidente dell’AGIR, Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, Operatori pubblici e privati del settore, operanti sul territorio regionale per la gestione dei servizi pubblici di igiene urbana ed impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, anche attraverso aziende affidatarie, hanno in corso confronti ed approfondimenti sui diversi aspetti organizzativi e sulle diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti urbani, alla luce degli indirizzi sopra richiamati;

DATO ATTO delle intese acquisite via e-mail in data **31/03/2020** con l’Assessore delegato al settore ed il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente (agli atti del SGR);

SI COMUNICANO

i seguenti ulteriori indirizzi tecnico-gestionali, ai sensi del punto 5) dell’Ordinanza n. 13/2020, da applicare con effetto immediato:

1. MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

In relazione alle disposizioni emanate con **OPGR n. 13/2020** in materia di rifiuti urbani indifferenziati **EER 200301**, raccolti con “mezzi dedicati”, dalle Aziende dei servizi d’igiene urbana dalle utenze interessate positive al COVID-19 e “gestiti secondo opzioni prioritarie” per il loro conferimento ad impianti di trattamento/smaltimento, con la presente circolare si dispone che le stesse sono comunque applicabili, non come opzioni prioritarie, ma **secondo criteri che garantiscono la maggiore operatività e tempestività di soluzioni**, ferme restando le cautele individuate dalle note ISS, sopra richiamate, riferite alla tutela del personale addetto alla raccolta nonché a quello presente negli impianti di trattamento/smaltimento individuati.

2. MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI NON POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

In relazione alle utenze di cui al presente **punto 2)**, nel qual caso i Sindaci (*Autorità sanitarie locali – TUEL*), ritengono di disporre, secondo criteri ancora più cautelativi, servizi dedicati anche a questa macro-famiglia di utenze domestiche, adottano specifici provvedimenti nei confronti delle aziende che svolgono i servizi d’igiene urbana sul proprio territorio, richiamando le modalità di ritiro dei rifiuti **nei modi previsti dall’Ordinanza n. 13/2020** per le utenze con presenza di soggetti positivi al tampone (COVID-19) in isolamento o in quarantena obbligatoria.

3. CONFERIMENTO DIRETTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI AGLI IMPIANTI TMB IN ESERCIZIO NELLA REGIONE ABRUZZO

Il conferimento diretto dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI o RUR – EER 200301) in impianti TMB, ovvero senza il previsto preventivo periodo di quarantena di **almeno 9 gg** - v. lett. f), è possibile **al momento** ed a seguito di valutazioni tecnico-gestionali degli impianti TMB autorizzati e operanti in regione, nonché a seguito di comunicazione inviata al SGR (*nota DECO Spa del 27/03/2020 - agli atti del SGR*), nell’impianto di recupero rifiuti, autorizzato con AIA n. 145/146 del 22/01/2009 e s.m.i., per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CDR-CSS), ubicato in località “Casoni” nel Comune di Chieti (CH).

Infatti, si prende atto della suddetta segnalazione del Gestore dell’impianto che ha comunicato in particolare: *“... l’adozione, e solo per il periodo di emergenza legato alla diffusione del COVID-19, l’adeguamento delle procedure gestionali dei rifiuti nel proprio impianto .. omissis ... e nell’implementazione delle misure appena*

descritte resteranno fermi i controlli obbligatori sui rifiuti conferiti, nonché le misure di distanziamento interpersonale e di protezione individuale già implementate per il contrasto del rischio di contagio. ...”;

Pertanto, con la presente disposizione si rilascia il - **nulla osta** - alla DECO Spa per il conferimento diretto dei rifiuti urbani indifferenziati COVID-19, alle condizioni indicate nella nota della stessa e sopra richiamata e nel rispetto degli indirizzi tecnico-gestionali per i TMB, contenuti nel parere tecnico di cui alla **nota ISPRA prot.n. 13770 del 23/03/2020**. Infatti, quest'ultimo prevede per tale modalità di conferimento agli impianti TMB: “omissis ... **i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti al rischio biologico ... omissis**”.

4. AUMENTO TEMPORANEO DELLE CAPACITA' AUTORIZZATE - ISCRITTE DI ALCUNE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE

Al **punto 3.1, lett. b)** dell'Ordinanza n. 13/2020, trovano applicazione per il periodo di **3 (tre) mesi** dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi **30 (trenta) giorni** necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, le seguenti disposizioni riguardanti:

- **Messa in riserva (R13) e Deposito preliminare (D15)**, in deroga alle vigenti autorizzazioni - iscrizioni e con le condizioni previste: “omissis ... **la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%**;
- **Depositi temporanei** di rifiuti, i quantitativi **sono raddoppiati**, fermo restando il limite temporale massimo che non può avere durata >18 mesi.

Inoltre al **punto 3.1, lett. f)** dell'Ordinanza n. 13/2020, i Sindaci sono autorizzati, per eventuali esigenze urgenti ed indifferibili, ad emanare Ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di autorizzare speciali forme di gestione dei rifiuti compreso l'aumento della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea, nel limite massimo del **20%** nei **Centri di Raccolta** di cui al D.M. MATTM 08/04/2008 e s.m.i.

Il **MATTM con la Circolare del 30/03/2020 prot.n. 22276**, ha indicato: “omissis ...

1. **Capacità di stoccaggio impianti** - “**omissis ... al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell'interruzione del servizio, indicazioni alle regioni e province autonome (con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio), di aumentare a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza, l'aumento rispettivamente della capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%**, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis). Analogamente ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005. Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all'Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle condizioni indicate nella stessa nota del MATTM. ... omissis ...
2. **Deposito temporaneo dei rifiuti** - Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad **un quantitativo massimo doppio** di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi
3. **Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali** - Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una **durata doppia** di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, **nel limite massimo del 20%**, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008. ... **omissis**”.

A tal proposito il SGR, al fine di superare questo momento di criticità impiantistica, esprime con la presente circolare - **nulla osta** - per l'ulteriore aumento **entro un limite massimo comunque <50%**, come disposto dal **MATTM**. Inoltre, in relazione ad un sacrosanto principio di semplificazione amministrativa dei procedimenti autorizzativi, fortemente necessario nell'attuale periodo emergenziale, si propone che la prevista segnalazione da parte dei Gestori degli impianti interessati, sia effettuata all'Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla Prefettura territorialmente competente, all'ARTA regionale o Distretto provinciale territorialmente competente e ai Vigili del Fuoco, con dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà di cui al DPR 28/12/2000, n. 445, accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che dichiara, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle condizioni indicate nella Circolare del MATTM del 27/03/2020.

Restano ferme le condizioni tecnico-gestionali a cui devono attenersi, ovvero:

- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Inoltre, l'utilizzo da parte dei Sindaci, di **Centri di Raccolta**, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene sia necessario che avvenga secondo un criterio di economicità e massima reciproca collaborazione per l'individuazione dei CdR., si raccomanda, di utilizzare criteri di modalità gestionali intercomunali e di ubicazione baricentrica degli stessi rispetto all'area vasta interessata.

5. ATTIVAZIONE SITI DI TEMPORANEO RAGGRUPPAMENTO

Come disposto con **OPGR n. 13/2020 - punto 2.1, lett. f)**, i Gestori dei servizi pubblici, sentiti i Sindaci interessati, al fine di rendere più efficiente ed economica la gestione della "*filiera dedicata*", possono anche consorzarsi, cooperare tra loro; è data, altresì, **in caso di necessità**, la possibilità di effettuare preliminarmente alla destinazione finale dei rifiuti, nell'ambito delle operazioni di raccolta, il "temporaneo raggruppamento" dei rifiuti, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti, in appositi cassoni scarrabili, a tenuta e coperti, in modo da contenere le emissioni odorigene e la dispersione di colaticci, collocati all'interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori affidatari del servizio (es. *Piattaforme, Centri di trasferimento, Siti di deposito preliminare D15, .. etc.*), le quali devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate. Nei siti individuati per il temporaneo raggruppamento (*l'ubicazione e l'attivazione dei siti saranno comunicati dal Gestore al SGR*); i rifiuti permangono per un periodo precauzionale di quarantena di **almeno 9 gg** al fine di disattivare la relativa carica virale, come evidenziato nella **nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020** e **nota prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020**.

Si ritiene da parte di questo SGR, di confermare le suddette modalità di cui all'Ordinanza n. 13/2020, con l'ulteriore disposizione, a chiarimento, che i FIR relativi al trasporto dei suddetti rifiuti agli impianti finali di destinazione, riportino, in caso di necessità, la nota dell'effettuato periodo di quarantena di **9 gg**, al quale sono stati sottoposti, così come evidenziato nella **nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020**, al fine di disattivare la relativa carica virale.

6. SMALTIMENTO IN DISCARICA

Il **MATTM con la Circolare del 27/03/2020** ha indicato: "**omissis** ...

*Si ritiene inoltre che, ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della presente emergenza, le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possano prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, **privi di possibili destinazioni alternative**, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell'impianto di discarica. Anche in tale caso si ritiene che la procedura prefigurata dall'ordinanza possa essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990: il gestore dell'impianto di discarica dovrebbe dunque presentare all'Autorità competente una segnalazione di inizio attività, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l'elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l'idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti.*

*Si ritiene infine possibile prevedere tramite le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, **ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale**, il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempra: a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags*

omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione. Tale trattamento infatti può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell'ambiente e della salute umana. ... omissis".

Le suddette disposizioni sono applicate mediante specifici accordi tra i soggetti conferitori ed il Titolare/Gestore del sito di smaltimento individuato (es. contratto, convenzione, intese, .. etc.), tenendo conto delle modalità operative/tempestive applicabili.

In relazione a quanto indicato dal MATTM, sono state emanate con **OPGR n. 13/2020 - punto 3.1, lett. a)**, disposizioni inerenti il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati COVID-19 con codice **EER200301**.

Si esprime da parte del SGR, il proprio - **nulla osta** - all'applicazione delle suddette indicazioni ministeriali che contengono ulteriori disposizioni per il conferimento di determinate tipologie di rifiuti come gli **scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative**).

Si propone, anche per questo aspetto, in ossequio ad un sacrosanto principio di semplificazione amministrativa dei procedimenti autorizzativi, fortemente necessario nell'attuale periodo emergenziale, che la prevista segnalazione da parte dei Gestori degli impianti di discarica interessati (v. nota MATTM), sia effettuata all'Autorità competente ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla Prefettura territorialmente competente, all'ARTA regionale o Distretto provinciale territorialmente competente, con dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà di cui al DPR 28/12/2000, n. 445, accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che dichiara, l'elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l'idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti.

7. SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI

In riferimento alla nota del 30/03/2020 della FIBA Confesercenti Abruzzo e della SIB Confcommercio Abruzzo avente per oggetto: "*Richiesta rimozione materiale spiaggiato*" e mail inviata al SGR in pari data (agli atti del SGR) da parte del Servizio regionale competente per le attività del settore turistico-balneare (Ettore Mantini), questo SGR, per quanto di competenza, esprime alla Presidenza della Giunta Regionale per il seguito di competenza, il proprio - nulla osta -, alla luce delle disposizioni di cui al DPCM del 22.03.2020 (G.U. n. 76 del 22.03.2020), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, per l'adozione da parte della Presidenza, di apposite speciali misure che permettano, limitatamente agli operatori del settore le cui aree in concessione o di pertinenza siano interessate da accumuli di rifiuti spiaggiati in conseguenza di eventi meteorici, l'accesso del relativo personale al fine di effettuare le necessarie operazioni di rimozione degli stessi, con le modalità previste da disposizioni regionali e/o comunali vigenti. I Sindaci dei Comuni interessati, potrebbero essere delegati a tal fine, emanando specifiche ordinanze ai sensi del TUEL, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e Circolari applicative n. 1/2011, n. 1/2014, n. 1/2016 e DGR n. 621 del 27/10/2017. **A tutti si chiede la massima collaborazione.**

Si informa che in considerazione dell'emergenza COVID-19 (Coronavirus) in atto ed in riferimento all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 e s.m.i., ogni comunicazione al SGR avvenga per via telematica all'indirizzo: dpc026@pec.regione.abruzzo.it, in quanto i dipendenti regionali dello stesso sono stati collocati in *smart working* per tutto il periodo dell'emergenza.

Il Coordinatore dell'ORR

Dott. Gabriele Costantini
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Marco Famoso
(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini
(f.to digitalmente)